



**ACCORDO ATTUATIVO
DELLA CONVENZIONE QUADRO PER
L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO SU "LEPIDA S.C.P.A." FRA
CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI
COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE**

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 'Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali', e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, 'Codice dell'amministrazione digitale', e successive modificazioni;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni';
- la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 'Sviluppo regionale della Società dell'Informazione';
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 'Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni' e la conseguente 'Intesa Generale Quadro Regione e Città Metropolitana di Bologna';
- il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 'Codice dei contratti pubblici';
- il D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 'Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica';
- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;
- il rinnovo della Convenzione Quadro, per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "LEPIDA S.c.p.A.", tra i soci della medesima;

Considerato in particolare che:

- ai sensi della Legge regionale n. 11/2004, così come modificata dalla L.R.1/2018, Lepida S.c.p.A. a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing";
- la Legge n. 56/2014 prevede, all'art.1 comma 85, lettera d), che le Province e dunque anche le Città metropolitane (in forza del rinvio di cui al comma 44) svolgano la funzione fondamentale di "...raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali...";
- l'Intesa generale quadro Regione e Città Metropolitana di Bologna (art. 5 L.r. 13 del 2015), all'art. 6, comma 1, afferma che "La Regione riconosce alla Città metropolitana di Bologna la funzione di promozione e coordinamento dei sistemi di digitalizzazione e informatizzazione a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni afferenti al territorio metropolitano al fine dell'armonizzazione, della convergenza, e dell'omogeneizzazione tecnologica";
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione sia tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, la "transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità", nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD);
- il D.Lgs n. 36/2023, all'art. 7 afferma il principio di auto-organizzazione amministrativa secondo il quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea, mentre all'art. 3, comma 1, lett. e) dell'allegato definisce l'*affidamento in house*, così come inteso dal Codice e le condizioni necessarie a qualificare la Società come in house providing, così come indicate nelle direttive comunitarie;
- il D.Lgs. n. 175/2016 prevede, all'art. 16, specifici presupposti per realizzare l'assetto organizzativo delle società in house;

Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede:

- all'articolo 11 che "la Città metropolitana, al fine di organizzare la diffusione di procedure informatiche omogenee e condivise tra i territori che la compongono, promuove e coordina i sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano";
- all'articolo 18 che "la Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni d'intesa con questi...".

La Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su LEPIDA S.c.p.A. è scaduta il 31/01/2024, si è reso quindi necessario procedere ad un rinnovo da parte degli Enti soci aderenti, prendendo atto che il documento è stato condiviso nel Comitato Tecnico Amministrativo in data 30/10/2023, approvato dal Comitato Permanente di Indirizzo e di Coordinamento nella seduta del 23/11/2023 e presentato ai soci in occasione dell'Assemblea dei soci del 19 dicembre 2023.

Con il rinnovo della Convenzione Quadro occorre procedere, inoltre, all'aggiornamento del Comitato Permanente di Indirizzo e di Coordinamento (CPI), precisando che fino al nuovo CPI rimangono comunque in carica gli attuali componenti.

La Convenzione Quadro¹, così come rinnovata, prevede:

- all'art. 5, comma 1, che 'I soci, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su Lepida S.c.p.A. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulle proprie strutturemediante un organismo di controllo denominato Comitato Permanente di Indirizzo e di Coordinamento, di seguito denominato Comitato';
- all'art. 6, comma 1, che 'Il Comitato è composto complessivamente da 31 membri, come di seguito indicati: (...) 2 rappresentanti di Comuni, Città Metropolitana ed Unioni, per l'area metropolitana di Bologna (...);
- all'art. 6, comma 4, che 'Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio Rappresentante o i propri Rappresentanti con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso aggregato. Per gli Enti locali territoriali, in ragione della loro numerosità, le attività di designazione dei rappresentanti saranno coordinate dalle Province o dalla Città Metropolitana. L'atto di designazione è sottoscritto dagli Enti di ciascun aggregato'.

Lo Statuto di Lepida S.c.p.A. all'art. 4.7 prevede che la sede del controllo analogo congiunto di tutti gli Enti soci è il Comitato Permanente di Indirizzo e di Coordinamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

la **Città Metropolitana di Bologna** rappresentata dal Sindaco metropolitano *pro tempore*, Matteo Lepore, domiciliato per la sua carica in via Zamboni n. 13 - Bologna

e

l'**Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese** (Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato) rappresentata dal Presidente *pro tempore*, Maurizio Fabbri, domiciliato per la carica in Piazza della Pace n. 4 - Vergato (Bo),

l'**Unione dei Comuni Terre di Pianura** (Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio) rappresentata dalla Presidente *pro tempore*, Monia Giovannini, domiciliata per la carica in Via San Donato n. 199 - Granarolo dell'Emilia (Bo),

¹ della durata di cinque anni

l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) rappresentata dal Presidente *pro tempore*, Massimo Bosso, domiciliato per la carica in Via dei Mille n. 9 - Casalecchio di Reno (Bo),

l'Unione dei Comuni Savena-Idice (Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro) rappresentata dal Presidente *pro tempore*, Luca Lelli, domiciliato per la carica in Viale Risorgimento n. 1 - Pianoro (Bo),

l'Unione Reno Galliera (Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale) rappresentata dal Presidente *pro tempore*, Alessandro Erriquez, domiciliato per la carica in Via Fariselli n. 4 - San Giorgio di Piano (Bo),

l'Unione Terre d'Acqua (Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese) rappresentata dal Presidente *pro tempore*, Lorenzo Pellegatti, domiciliato per la carica in Corso Itali an. 74 - San Giovanni in Persiceto (Bo),

il Nuovo Circondario Imolese (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano) rappresentato dal Presidente *pro tempore*, Marco Panieri, domiciliato per la carica in via Boccaccio n. 27 - Imola,

il Comune di Alto Reno Terme rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Giuseppe Nanni, domiciliato per la carica presso il Comune, in Piazza della Libertà n. 13,

il Comune di Budrio rappresentato dalla Sindaca *pro tempore* Debora Badiali, domiciliata per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Quirico Filopanti n. 11,

il Comune di Castenaso rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Carlo Gubellini, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Raffaele Bassi n. 1,

il Comune di Molinella rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Dario Mantovani, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Anselmo Martoni n. 1,

il Comune di San Lazzaro di Savena rappresentato dalla Sindaca *pro tempore* Isabella Conti, domiciliata per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Bracci n. 1,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa citati.

Articolo 2 - Finalità e oggetto dell'accordo

1. Con il presente Accordo attuativo (d'ora innanzi accordo), la Città metropolitana di Bologna, le Unioni e i Comuni aderenti (d'ora innanzi le parti), quali componenti dell'aggregato area metropolitana di Bologna, in coerenza con il rinnovo della Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida, intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Lepida S.c.p.A., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di in house providing, dalle relative interpretazioni della giurisprudenza nazionale e comunitaria e dallo statuto.

2. Oggetto del presente accordo è la disciplina delle modalità con le quali la Città metropolitana di Bologna, ai fini di un efficace azione di coordinamento interno tra gli Enti soci dell'aggregato area metropolitana, rappresenta gli interessi delle Unioni e dei Comuni del proprio territorio nell'ambito del "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento", di seguito denominato "Comitato", organismo fondamentale in quanto sede per l'esercizio su Lepida S.c.p.A. del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture.
3. L'adesione all'accordo delle parti interessate può avvenire anche in tempi successivi entro i termini di vigenza dell'accordo e della Convenzione Quadro, di cui lo stesso costituisce attuazione.

Articolo 3 - Il sistema di rappresentanza

1. La Città metropolitana (il Rappresentante legale della) conferisce al Responsabile per la Transizione Digitale dell'Ente il ruolo di 'Rappresentante' delle parti presso il Comitato.
2. Tutti gli altri partecipanti al presente accordo si impegnano a nominare il proprio '*referente*' per le comunicazioni riguardanti il controllo analogo di Lepida.
3. Le modalità di revoca del Rappresentante sono previste nella Convenzione.
4. In caso di assenza o di impossibilità di partecipare alla riunione del Comitato del Rappresentante delle parti, così come identificato al comma 1, è sostituito di diritto da uno dei *referenti* per le comunicazioni sul controllo analogo.

Articolo 4 - Modalità di funzionamento del sistema di rappresentanza: convocazioni e documentazione

1. Il Rappresentante, di cui al precedente articolo, al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione di coordinamento interno tra gli Enti soci dell'aggregato Area metropolitana, è tenuto ad inoltrare tempestivamente ad ogni "*referente*" (per le comunicazioni) le convocazioni delle riunioni del Comitato nonché la documentazione necessaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto nonostante la previsione di cui all' art. 7, comma 2, della Convenzione.

Articolo 5 - Modalità di funzionamento del sistema di rappresentanza: formazione delle decisioni

1. I *referenti* per la comunicazione ed il Rappresentante delle parti presso il Comitato, analizzata la documentazione, confrontano le proprie opinioni e posizioni, preferibilmente per via telematica tracciabile.

Entro (almeno) 3 giorni lavorativi prima dalla data di convocazione del Comitato, il Rappresentante propone in forma scritta ai *referenti* una "posizione di sintesi" per l'area metropolitana, rispetto alle decisioni da rappresentare nel Comitato.

Se uno o più *referenti* non condividono la «posizione di sintesi» espressa dal referente, può essere richiesta una audio o video conferenza tra i *referenti* ed il Rappresentante per un ulteriore confronto.

Esperito il confronto, in assenza di unanimità, si procede per via telematica a votare le posizioni non condivise. Il voto è ponderato sulla base del numero di soci rappresentati dal singolo referente. In caso di parità, prevale l'opinione appoggiata dalla Città metropolitana.

2. Il Rappresentante e i *referenti* per la comunicazione cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità dell'accordo.

Articolo 6 - Modalità di funzionamento del sistema di rappresentanza: azione del Rappresentante nell'ambito dei lavori del Comitato

1. Il Rappresentante presenta e vota nel Comitato in funzione delle «posizioni di sintesi» espresse dai *referenti* dell'area metropolitana.
2. Nel caso di ulteriori discussioni ed approfondimenti in seno al Comitato, il Rappresentante può adeguare il proprio voto all'andamento dei risultati di tali discussioni ed approfondimenti, solo se l'adeguamento è funzionale agli interessi degli Enti soci dell'aggregato area metropolitana ed alle posizioni precedentemente espresse dai *referenti*, ad eccezione del caso in cui vi sia un mandato conferito dagli organi competenti degli Enti soci in base ai relativi ordinamenti su specifici oggetti posti all'ordine del giorno del Comitato.

Articolo 7 - Modalità di funzionamento del sistema di rappresentanza: restituzione da parte del Rappresentante dei risultati dei lavori del Comitato

1. Il Rappresentante, al massimo entro trenta giorni dalla data di svolgimento del Comitato, invia ai *referenti* conferma delle posizioni e/o dei voti espressi nel Comitato.
2. Qualora le posizioni e/o i voti espressi nel Comitato divergano da quanto preventivato, il Rappresentante invia ai *referenti* la propria relazione esplicativa contestualmente alla disponibilità del verbale redatto ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Convenzione.

Articolo 8 - Risorse umane e strumentali

1. Il Rappresentante deve potersi avvalere:
 - di una «segreteria» per il controllo analogo, nell'ambito delle risorse già dedicate dalla Città metropolitana alle attività di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano;
 - di adeguato sistema telematico, condiviso con i *referenti*, a supporto dell'efficace esercizio congiunto del controllo analogo, nell'ambito dei sistemi e delle tecnologie già disponibili ed utilizzabili dalle parti per il cosiddetto "lavoro collaborativo".

Articolo 9 - Durata dell'accordo e recesso

1. Il presente accordo scade dopo 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della stessa. Si valuterà l'eventuale rinnovo dell'Accordo Attuativo.
2. È ammesso il recesso da parte degli Enti sottoscrittori mediante comunicazione scritta: la perdita della qualità di socio della Società determina il venir meno della qualità di sottoscrittore dell'accordo.

Articolo 10 - Giurisdizione e Registrazione

1. Le controversie relative al presente accordo sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. La registrazione è prevista solo in caso d'uso.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa esplicito rinvio alle leggi vigenti in materia in quanto compatibili, nonché alla Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "LEPIDA S.c.p.A." oltre che allo Statuto della Società e della Città metropolitana.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti riportate in premessa e che deliberano per approvazione il presente accordo attuativo².

² ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente.